GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1885 — ROMA — GIOVEDÌ 8 GENNAIO — NUM. 5

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA	Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale . . . . L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno . . . »	10	19	36	44
All' estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia »	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti . . . . . »	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uraguay . . . . »	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta { in Roma. . . . . Cent. 10; pel Regno . . . . » 15

Un numero separato, ma arretrato { in Roma . . . . » 20; pel Regno . . . . » 30; per l'estero . . . . » 35

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

Con decreto delli 11 ottobre 1884:

A commendatore:

Ranalli Ferdinando, prof. nell'Università di Pisa, ora a riposo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **2834** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. All'articolo 1 della legge 14 giugno 1866, n. 2983, e all'articolo 2 della legge 15 giugno 1873, n. 1419, è sostituito il seguente:

« Il credito fondiario nel Regno è esercitato dai Banchi di Napoli e di Sicilia, dal Monte dei Paschi di Siena, dall'Opera Pia di S. Paolo di Torino, dalle Casse di risparmio di Milano, di Bologna e di Cagliari, e dal Banco di Santo Spirito di Roma. »

Ognuno di detti Istituti può fare operazioni in tutte le provincie dello Stato.

Il Governo del Re può concedere, mediante Reale decreto, l'esercizio del credito fondiario a Società od Istituti i quali abbiano un capitale versato di dieci milioni. Dette Società od Istituti possono emettere cartelle fondiarie per l'ammontare di dieci volte il loro capitale versato, purchè dimostrino di possedere crediti ipotecari per un ammontare uguale alla metà del capitale versato. Questi crediti ipotecari, provenienti da mutui fatti senza corrispondenti emissioni di cartelle, saranno sostituiti, a misura che vengano estinti, da altrettanti crediti o da altrettante cartelle fondiarie al valore nominale già in circolazione, da dichiararsi fuori circolazione e da tenersi vincolate in deposito nelle proprie casse.

Analogamente all'art. 8 della legge 14 giugno 1866, tutte le ipoteche inscritte a favore delle Società o degli Istituti sono di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle emesse. Le cartelle vincolate sono pure di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle in circolazione.

Art. 2. Il Governo del Re può anco concedere, mediante Reale decreto l'esercizio del Credito fondiario ad Associazioni mutue di proprietari, purchè gli immobili degli associati non abbiano un valore inferiore a cinque milioni. Lo statuto, da approvarsi con lo stesso decreto su proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e commercio, stabilirà le condizioni alle quali i proprietari dovranno soddisfare e determinerà il fondo di garanzia e di esercizio a sicurezza delle cartelle fondiarie. Queste ultime non dovranno eccedere la metà del valore degli immobili suddetti vincolati ad ipoteca.

Le associazioni di proprietari non potranno derogare alle prescrizioni della legge in vigore relative alla stipulazione ed alla restituzione dei prestiti, all'emissione ed al rimborso delle cartelle fondiarie.

Art. 3. All'articolo 2 della legge 14 giugno 1866, modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1873, è sostituito il seguente:

« Ogni Istituto dovrà stabilire nelle città designate con

decreto Reale agenzie proprie, ordinate in guisa da agevolare le domande dei prestiti e da promuovere lo svolgimento delle operazioni di credito fondiario ».

Potranno adempiere l'ufficio di agenzie i Corpi morali (Casse di risparmio, Monti di pietà ed altri Istituti), riportando l'autorizzazione del Governo.

Art. 4. Nel paragrafo *a)* dell'art. 3 della legge 14 giugno 1866 sono soppresse le parole: « siti nelle provincie continentali del Regno. »

Al paragrafo *c)* dell'art. 3 è sostituito il seguente:

c) Di effettuare le dette operazioni di mutuo mediante emissione di cartelle il cui valore nominale equivalga al capitale dovuto dai mutuatari.

Dopo il paragrafo *e)* dell'art. 3 sopraindicato sono aggiunti i seguenti capoversi:

Le cartelle fondiarie potranno essere emesse con l'interesse del 5 0[0, del 4 1[2 e del 4 0[0.

Quando il mutuo richiesto sia esclusivamente destinato a liberare la proprietà rustica dal prezzo residuale di acquisto o dall'onere enfiteutico, l'Istituto potrà prestare fino a 3[5 del valore.

Non sarà di ostacolo alle operazioni di credito fondiario la precedenza d'iscrizioni ipotecarie eventuali, quando il valore di esse unito alla somma da mutuare o da acquistare per via di surrogazione o di cessione, o da anticipare in conto corrente, non ecceda la metà o i 3[5 del valore degli immobili, a seconda dei casi contemplati dalle leggi precedenti e dalla presente.

Art. 5. Nel paragrafo *b)* dell'art. 5 alle parole: « quattro decimi » sono sostituite le parole: « la metà ».

Nello stesso paragrafo, secondo capoverso, sono soppresse le parole: « ovvero mediante polizze, ecc. »: fino alla fine del capoverso.

Nello stesso paragrafo al capoverso terzo, sono soppresse le parole: « ma dovrà superare ecc. »: fino alla fine del paragrafo.

Art. 6. Al capoverso quinto dell'art. 7, alle parole « alla metà » sono sostituite le parole: « al quarto ».

Dopo l'anzidetto capoverso è aggiunto il seguente: « Nel caso di restituzione anticipata di un capitale o di una parte di esso in numerario, il debitore, oltre ai diritti di commissione ed erariali, deve versare gli interessi relativi, da calcolarsi fino al tempo in cui per effetto della prossima estrazione verranno ad essere rimborsabili le corrispondenti cartelle, salvo all'Istituto di compensare al debitore il frutto ricavabile dal reimpiego temporaneo della somma che, sopra proposta del debitore, l'Istituto possa ammettere ».

Al penultimo capoverso sono aggiunte le parole seguenti: « Di un saggio d'interesse eguale a quello del mutuo che si rimborsa. »

Nell'ultimo paragrafo del medesimo art. 7, dopo le parole: « del suo debito originario, » sono inserite le parole: « quando questo non eccede 500,000 lire, » e dopo le parole: « ipotecariamente inscritta, » sono inserite le altre: « nel caso che il debito ecceda le lire 500,000 si potrà ottenere la parziale riduzione di cui sopra, colla estinzione di un quinto della somma anzidetta e di un decimo della somma eccedente. »

Art. 7. Al capoverso secondo dell'art. 8, dopo le parole: « e nominative, » sono inserite le parole: « e queste anche con cedole al portatore. »

Dopo il capoverso terzo dello stesso art. 8 è aggiunto l'alinea seguente:

« Nel caso di smarrimento o di distruzione di cedole nominative di cartelle intestate, l'Istituto emittente le pagherà al titolare che ne abbia fatto reclamo, quando sia trascorso il quinquennio dalla loro scadenza prescrizionale senza essere state presentate per la esazione. »

Al capoverso quarto dello stesso articolo è aggiunto l'alinea seguente:

« Se la Società o l'Istituto ha in circolazione cartelle fondiarie di più saggi d'interesse, per ogni saggio si estrarranno tante cartelle quante rappresentano una somma uguale a quella di cui sono diminuiti i crediti ipotecari fruttanti interessi nella stessa misura. »

Art. 8. Al capoverso 2° dell'art. 10 sono aggiunte le seguenti parole: « e statuti ».

Art. 9. Ai capoversi secondo e terzo dell'art. 12 sono sostituiti i seguenti: « In tal caso l'Istituto farà procedere alla stipulazione del contratto definitivo e consegnerà al mutuatario tante cartelle quante corrispondono all'entità del prestito, previa quietanza ».

« Sulla presentazione della copia dell'atto definitivo, il conservatore delle ipoteche in margine delle iscrizioni già prese annoterà il pagamento seguito coll'emissione delle cartelle, e sulla nota della primitiva iscrizione dichiarerà di aver fatto la predetta iscrizione marginale ».

Art. 10. Nell'art. 16, dopo la parola: « investiti » sono inserite le parole: « o convertiti ».

Art. 11. Dopo il paragrafo *b)* dell'articolo 22 è aggiunto l'alinea seguente:

« Il termine della citazione per la nomina del sequestratario può essere dal presidente del Tribunale civile abbreviato oltre metà. »

Infine al paragrafo *f)* dell'art. 22 è aggiunto l'alinea seguente:

« Il pagamento della parte del prezzo di cui sopra, dovrà eseguirsi parimenti dall'aggiudicatario nei venti giorni dell'aggiudicazione, anche quando da altri creditori sia stato promosso il giudizio, senza bisogno che tale obbligo sia incluso nelle condizioni di vendita. »

Art. 12. All'art. 22 sono aggiunti i capoversi seguenti:

« La procedura speciale stabilita coll'articolo precedente (22 della legge 14 giugno 1866) è applicabile anche contro i deliberatari dei beni già ipotecati al credito fondiario.

« L'acquirente di un immobile ipotecato al credito fondiario che voglia procedere al giudizio di purgazione, deve pagare nei venti giorni dall'acquisto definitivo la parte del prezzo che corrisponde al credito dello Istituto. »

Art. 13. L'articolo 23 è soppresso.

Art. 14. All'art. 25 è sostituito il seguente:

« Gli Istituti esercenti il credito fondiario sono sotto la sorveglianza det Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale la eserciterà nei modi che saranno sanciti dal regolamento. »

Art. 15. Nell'articolo 26, capoverso settimo, sono soppresse le parole: « il massimo e il minimo dei prestiti » e al capoverso nono le parole: « e l'ufficio dei delegati governativi. »

Nello stesso articolo è anche soppresso l'ultimo capoverso.

Art. 16. È commesso al Governo di pubblicare per decreto Reale il testo unico delle disposizioni legislative, concernenti il credito fondiario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1884.

UMBERTO.

GRIMALDI.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 18 agosto 1861, 7 febbraio 1869 e 4 luglio 1882, che creano le Direzioni straordinarie del

Genio militare per i lavori della R. marina nei dipartimenti marittimi;

Visto il R. decreto 20 aprile 1882, che stabilisce le norme per il servizio delle Direzioni di lavori nei RR. arsenali e cantieri marittimi;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari della Guerra e della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le Direzioni del Genio militare per i lavori della R. marina nei tre dipartimenti marittimi sono poste sotto l'alta dipendenza dei rispettivi comandanti in capo e direttori generali di arsenale con le norme stabilite, per le altre Direzioni dipartimentali di lavori, dal regolamento approvato con R. decreto 20 aprile 1882.

Esse ricevono dalle dette autorità tutti gli ordini che si riferiscono al loro servizio, salvo le modificazioni risultanti dal presente decreto. Gli ordini dai quali derivano spese debbono essere dati sempre in iscritto.

Art. 2. L'azione del comandante in capo e del direttore generale dell'arsenale sul servizio delle Direzioni del Genio militare non esclude la dipendenza disciplinare del personale militare e di quello civile di carriera dalle competenti autorità superiori del R. esercito, secondo i vigenti regolamenti di disciplina militare e di servizio dell'arma.

L'azione delle medesime autorità della R. marina sopra il servizio tecnico delle Direzioni del Genio suddette è limitata alle disposizioni di massima. Le Direzioni regolano l'attuazione di queste disposizioni, secondo le norme espresse dal seguente art. 5.

Art. 3. Sono attribuzioni dei direttori del Genio militare nei dipartimenti marittimi:

a) Amministrare a nome del Ministero della Marina tutti gli immobili destinati a qualsiasi ramo di servizio della R. marina e curarne la conservazione. Vigilare sulla integrità delle proprietà demaniali consegnate all'Amministrazione della R. marina. Compiere gli atti per espropriazioni e concessioni in fitto di immobili dipendenti dalla detta Amministrazione, e per affittamento di immobili per il servizio di questa. Rappresentarla negli atti che si riferiscano ai detti immobili, e nei giudizi civili riguardanti il servizio delle Direzioni del Genio militare per la R. marina;

b) Studiare e presentare progetti tecnici ed economici per tutte le opere murali, idrauliche, stradali ed analoghe, qualunque sia la loro destinazione, che si eseguono per conto dell'Amministrazione della R. marina;

c) Eseguire tutti gli atti relativi agli appalti, ed ai contratti e provviste per le dette opere e per i materiali in caricamento alle Direzioni;

d) Dirigere l'esecuzione di queste opere in tutte le loro parti, e compresi tutti i loro accessori, sia che esse siano condotte in appalto, sia che abbiano effetto in economia. Tenerne la contabilità fino alla domanda di emissione dei mandati di pagamento da parte del Ministero della Marina, ed eseguirne la collaudazione provvisoria;

e) Amministrare i fondi assegnati per queste opere e per il servizio delle Direzioni, i materiali destinati alla loro esecuzione ed i mezzi di lavori;

f) Comandare e dirigere il personale militare e quello civile addetto alle Direzioni, e nominare, promuovere e licenziare il personale inferiore delle Direzioni nei limiti stabiliti dal Ministero;

g) Esercitare le ferrovie di uso collettivo appartenenti ai RR. arsenali e cantieri, eccettuati i tronchi che, essendo destinati a singole officine, debbono essere esercitati dalle Direzioni di lavori alle quali le officine appartengono;

h) Provvedere secondo le norme stabilite dai direttori generali di arsenale, alla conservazione ed al buon governo delle vie, dei piazzali, delle piante, dei giardini, ed in genere dei locali di uso comune compresi nel recinto degli stabilimenti;

i) Proporre il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare attorno gli stabilimenti della R. marina, vigilare su queste zone e provvedere a tutti gli atti relativi alle medesime, in armonia con la legge e con il regolamento in vigore;

j) Qualunque altra venga dal Ministero eventualmente ad essi assegnata.

Art. 4. Queste attribuzioni sono esclusive per le Direzioni del Genio militare, ed è vietato alle altre Direzioni di lavori di eseguire, o far eseguire indipendentemente dalle prime, opere che rientrino nelle attribuzioni di queste, qualunque sia la loro importanza.

Spetta ai comandanti in capo regolare le relazioni che per dati lavori possono essere necessarie fra le Direzioni del Genio militare e le altre Direzioni di lavori dipartimentali, in conformità con le vigenti disposizioni generali.

Art. 5. Per lo studio e la presentazione dei progetti tecnici di lavori di qualunque genere e di qualunque importanza, per l'amministrazione e l'economia dei lavori, per il servizio del Consiglio di amministrazione e per quello interno, le Direzioni del Genio militare per la R. marina eseguono le norme stabilite dai regolamenti in vigore per le Direzioni dipendenti direttamente dal Ministero della Guerra.

Con le stesse norme, ed in conformità alle disposizioni disciplinari in vigore per l'Amministrazione della Guerra, sarà regolata la corrispondenza relativa alle parti di servizio sopra indicate, e quella che, a senso del 1° alinea dell'art. 2, concerne la disciplina degli ufficiali e degli impiegati civili di carriera.

Art. 6. Per tutte le altre parti del servizio, la corrispondenza delle Direzioni del Genio militare per la R. marina, inclusa quella con il Ministero, è tenuta coll'osservanza delle norme stabilite per le altre Direzioni di lavori.

Art. 7. Nell'attuazione delle norme ricordate nel 1° alinea dell'art. 5 ai comandanti di corpo di armata ed ai comandanti di divisione, s'intendono sostituite le autorità marittime dipartimentali superiori.

Art. 8. Lo studio dei progetti può essere ordinato solamente dal Ministero.

Art. 9. I direttori del Genio militare per il servizio della R. marina sono membri ordinari dei Consigli dipartimentali dei lavori stabiliti dal citato regolamento sul servizio delle Direzioni di lavori. Nondimeno essi possono essere dispensati dal direttore generale dell'arsenale dallo intervenire nelle sedute nelle quali non si abbiano da trattare quistioni che direttamente o indirettamente si riferiscano alle loro attribuzioni enunciate nell'art. 3.

Essi intervengono anche ai rapporti ed alle riunioni periodiche o eventuali dei capi di servizio dipartimentali presso le autorità superiori marittime, salvo il caso di dispensa concessa eventualmente dalle dette autorità.

Art. 10. Le precedenti disposizioni andranno in vigore a datare dal 1° gennaio 1885.

I Nostri Ministri della Guerra e della Marina sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1884.

UMBERTO.

RICOTTI.

B. BRIN.

(TABELLA annessa al R. decreto n. 2828 (Serie 3ª) pubblicato nel

Allegato **A** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Clero ricettizio di (1)	Montesano	Lecce	»	10 58	»	10 58	1° luglio 1872	»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1885, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1884, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa del 30 0[0 liquidate a tutto dicembre 1884 . . . . L.								»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 49 dell'allegato *T* annesso al R. decreto 9 marzo 1873, n. 1297 (Serie 2ª).

Roma, addì 4 dicembre 1884.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro: MAGLIANI.

Allegato **B** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Clero ricettizio di San Nicola e Sant'Andrea	Montesano	Salerno	5569 61	1911 05	3658 56	»	1° gennaio 1875	»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1885, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1884, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0[0 liquidate a tutto dicembre 1884 L.								»

Roma, addì 4 dicembre 1884.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro: MAGLIANI.

Supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1884, n. 319.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	32 97
»	»	»	»	»	»	»	»	»	132 25
»	»	»	»	»	»	»	»	»	165 22

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti: PESSINA.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	2113 84	7317 12	14634 24	24065 20	643 91	1931 72	2575 63	21489 57	1427 98
»	»	»	36585 60	36585 60	»	4829 30	4829 30	31756 30	»
»	2113 84	7317 12	51219 84	60650 80	643 91	6761 02	7404 93	53245 87	1427 98

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti: PESSINA.

Allegato **C** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Monastero di Santa Chiara in (1).	Salemi	Trapani	»	1 22	»	1 22	1° gennaio 1877	»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1885, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1884, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0[0 liquidate a tutto dicembre 1884 L.								»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 46 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 27 giugno 1878, n. 4480 (Serie 2ª).

Roma, addì 4 dicembre 1884.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro: MAGLIANI.

Allegato **D** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Convento di San Nicolò dei Bologni detti Carminello in (1) . .	Palermo	Palermo	»	136 22	»	136 22	1° luglio 1877	»
	Facendosi luogo all'inscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1885, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1884, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0[0 liquidate a tutto dicembre 1884 L.								»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 8 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 8 novembre 1878, n. 4613 (Serie 2ª).

Roma, addì 4 dicembre 1884.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro: MAGLIANI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE			TOTALE		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	11 38
»	»	»	»	»	»	»	»	»	9 76
»	»	»	»	»	»	»	»	»	21 14

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti: PESSINA.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE			TOTALE		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1338 14
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1021 65
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2359 79

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti: PESSINA.

Allegato E — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0|0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0|0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Convento di Santa Maria del Carmine in (1).	Firenze	Firenze	»	»	13 44	»	1° luglio 1878	»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1885, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1884, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0|0 liquidate a tutto dicembre 1884 L.								»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 21 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 2 ottobre 1879, n. 5130 (Serie 2ª).

Roma, addì 4 dicembre 1884.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro del Tesoro: MAGLIANI.

Allegato F — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0|0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0|0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Canonicato Barnate sotto il titolo di San Francesco di Sales nella collegiata di Santa Maria della Neve in (1).	Alessandria	Alessandria	»	»	10 56	»	1° luglio 1879	»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1885, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1884, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0|0 liquidate a tutto dicembre 1884 L.								»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 1 dell'allegato *E* annesso al R. decreto 9 ottobre 1873, n. 1631 (Serie 2ª).

Roma, addì 4 dicembre 1884.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro del Tesoro: MAGLIANI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0[0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14			Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	17 81	26 88	100 80	145 49	2 37	13 31	15 68	129 81	»
»	»	»	87 36	87 36	»	11 53	11 53	75 83	»
»	17 81	26 88	188 16	232 85	2 37	24.84	27 21	205 64	»

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti: PESSINA.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0[0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14			Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	4 60	21 12	89 76	115 48	1 86	11 85	13 71	101 77	»
»	»	»	58 08	58 08	»	7 67	7 67	50 41	»
»	4 60	21 12	147 84	173 56	1 86	19 52	21 38	152 18	»

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti: PESSINA.

Allegato G — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rata della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operate per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 °/o - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Legato Siciliano Giovanni Battista in	Palermo	Palermo	»	95 63	»	95 63	1° luglio 1881	»
2	Beneficio IV Accollitato Contarini in San Marco di	Venezia	Venezia	»	16 14	»	16 14		»
3	Beneficio III Accollitato Contarini in San Marco in	Id.	Id.	»	16 14	»	16 14		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1881 . . . . L.			»	127 91	»	127 91		»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1885, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1884, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0[0 liquidate a tutto dicembre 1884 L.								»

Roma, addì 4 dicembre 1884.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro: MAGLIANI.

Allegato H — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rata della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 °/o - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Legato Starrabba Teresa Gaetana in	Palermo	Palermo	»	123 36	»	123 36	1° gennaio 1882	»
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1885, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1884 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0[0 liquidate a tutto dicembre 1884 L.								»

Roma, addì 4 dicembre 1884.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro: MAGLIANI.

(Continua)

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1172 74
»	»	»	»	»	»	»	»	»	73 19
»	»	»	»	»	»	»	»	»	35 96
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1281 89
»	»	»	»	»	»	»	»	»	447 68
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1729 57

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti: PESSINA.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1566 30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	370 08
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1936 38

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti: PESSINA.

Il Numero **2860** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto approvato per il Collegio di musica di Napoli con RR. decreti del 12 giugno 1879, 23 dicembre 1880 e 27 febbraio 1881;

Riconosciuta la convenienza di affidare la direzione tecnica di detto Collegio ad una sola persona;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del Capo III dello statuto sopracitato sono sostituiti i seguenti:

Art. 10. L'indirizzo didattico ed artistico del Collegio è commesso ad un direttore, nominato per decreto Reale.

Dipendono da esso gli studi e le pratiche che abbiano qualsivoglia attinenza coll'insegnamento musicale. Esso vigila le scuole, le esercitazioni pubbliche o private, ed assegna gli alunni ai rispettivi professori. Il direttore ha piena ingerenza e responsabilità sulla disciplina nelle scuole e nelle esercitazioni. In caso di assenza e impedimento, sarà rappresentato, in questa parte, dal primo maestro di composizione.

Art. 11. Alla carica di direttore è annesso lo stipendio annuo di lire seimilaseicento.

Art. 2.

Tutte le locuzioni del detto statuto che accennano a *Direzione tecnico-musicale* vanno intese come riferentesi al *direttore*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1884.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Times* annunzia che le due divisioni di Plymouth e Portsmouth, che fanno parte della squadra inglese della Manica, ricevettero l'ordine telegrafico di prepararsi immediatamente a prendere il mare. Gli ufficiali ed i marinai in congedo sono stati richiamati a bordo.

Scrive il corrispondente del *Temps* che questa notizia ha prodotto viva emozione nel mondo politico, e che si credeva che l'accennato ordine fosse la conseguenza del Consiglio dei ministri, radunatosi straordinariamente la settimana scorsa, sotto la presidenza del signor Gladstone.

Il *Times* dice che l'annunzio della determinazione adottata dal governo inglese verrà forse interpretata all'estero come un primo passo sulla via di una politica energica e vigorosa, la quale richiede necessariamente uno spiegamento di forze più o meno considerevole.

Ma soggiunge che non si è dello stesso parere in Inghilterra, e che vi si teme al contrario che l'accennato Consiglio dei ministri non arrechi alcun mutamento nella politica irresoluta che il gabinetto britannico ha seguito finora in Egitto e negli affari coloniali.

Lo *Standard* non si mostra così pessimista. Esso esprime la speranza che il Consiglio dei ministri abbia prese deliberazioni di capitale importanza; che l'ordine dato a due divisioni navali di tenersi pronte a prendere il mare sia il segnale di una dimostrazione seria alla quale si pensi, e che, riguardo agli affari d'Egitto, il gabinetto di Londra sia risoluto di tener testa alle potenze, dichiarando loro che egli non ritirerà le sue truppe dalle rive del Nilo prima di averci compiuta la missione che si è assunta in quel paese.

Il *Daily News* dichiara che le proposte inglesi riguardanti l'Egitto essendo state respinte dalle potenze, il gabinetto inglese, dal canto suo, non accetterà le controproposte della Francia. Non potrebbe infatti, scrive il *Daily News*, sottoporsi a discussione nè il progetto di un prestito anticipato dall'Inghilterra ed amministrato dalle potenze, nè il progetto di porre le truppe di occupazione britanniche in Egitto sotto l'autorità ed il controllo degli altri Stati europei.

« Le controproposte della Francia, soggiunge il *Daily News*, sebbene emanino da Parigi, sono opera del principe di Bismarck e fanno parte del suo piano diretto a screditare ed a rovesciare il gabinetto Gladstone.

« Il cancelliere completa oggi le sue conquiste del 1870, perchè egli ha riportato oggi sulla Francia una conquista morale e politica. Ma egli giungerà difficilmente allo scopo che si propone. Se l'Inghilterra non ha l'appoggio delle altre potenze, queste però non potranno impedirle di operare a suo beneplacito. La sua politica non mira nè alla annessione dell'Egitto, nè al protettorato della valle del Nilo. L'Inghilterra vuole soltanto salvare l'Egitto e sgombrarlo. Ma essa comincierà col salvarlo. »

Il *Globe* di Londra, in un suo articolo sulla situazione, dice che gl'imbarazzi dell'Inghilterra crescono e si aggravano, e che il principe di Bismarck non è il solo suo nemico. « Il governo francese, prosegue il *Globe*, il governo russo ed i boeri del Transwaal non domandano istruzioni al principe di Bismarck. Ciò che ci ha posti nella spiacevole situazione in cui ci troviamo è la deplorevole debolezza del gabinetto inglese, sempre disposto a fare delle concessioni di fronte alle esigenze accampate in modo perentorio.

« È questa una debolezza che spinge i nostri rivali a bramare tutto quello che ci appartiene. Così si pretende ora che la Francia sarà soddisfatta tostochè avremo assunto l'impegno di sgomberare l'Egitto; i boeri esigono che sir Charles Warren rinunzi al progetto di espellere colla forza dal Bechuanaland i filibustieri del Goschenland; la Russia si contenta, per il momento, di farci attendere il suo *placet* per il tracciamento dei confini settentrionali dell'Afghanistan; quanto al principe di Bismarck, esso non domanda che il permesso di fondare delle colonie germaniche dovunque gli piaccia, e si contenta, inoltre, dell'ammissione di rappresentanti della Germania e della Russia nella Commissione del debito egiziano.

« Ecco a un dipresso ciò che ci si domanda presentemente. Supposto che ciò venga concesso, altre esigenze si affacceranno senza dubbio, Pur troppo ci è forza ammettere che il gabinetto inglese è troppo inerte per rilevare un qualunque insulto. Ma la popolarità del signor Gladstone e la pazienza del paese hanno dei limiti, e noi abbiamo fino da ora delle ragioni sufficienti per domandare degli uomini nuovi ed una politica nuova. »

Il *Journal des Débats* osserva che quello che dice il *Globe*, è ripetuto da molti giornali inglesi, che il *Globe* è l'organo dei nuovi *jingoes* o *chauvins*, come direbbero i francesi, intorno i quali lo *Spectator* di Londra si esprime nei termini seguenti:

« Il nuovo *Jingoism* è irragionevole quanto l'antico, ma è molto più pericoloso. Secondo i *jingoes* del 1874-1879, l'Inghilterra, pure annettendo tutti i territori alla sua portata, doveva considerare la Russia come un nemico permanente, resistere a questa potenza in ogni occasione e su tutti i punti, e tenersi pronta a farle la guerra subito che ne avesse dato il minimo pretesto. Per arrestare la Russia si è conquistato pazzamente l'Afghanistan; è contro la Russia che il signor Disraeli è andato a pugnare a Berlino. Questa politica era ra-

dicalmente cattiva, però che, al fin dei conti, l'alleanza anglo-russa sarà necessaria ai due paesi come al benessere della metà del genere umano, ma essa era almeno definita e praticabile.

« I nuovi *jingoes*, a quanto sembra, vogliono provocare e sfidare tutto il mondo, e la Germania in particolare. Il loro metodo consiste, nell'esagerare a bello studio, una serie di fatti, a spargere l'allarme e a far credere che l'impero britannico cada in pezzi, che il principe di Bismarck miri alla sua distruzione, e che il signor Gladstone sia costretto ad ammettere ***la grande verità*** che un impero come l'Inghilterra, sia obbligato, per vivere, di seguire ciecamente una politica imperiale, aggressiva e, se occorra, conquistatrice. Epperò lo si esorta, per prevenire la sorte che minaccia l'Inghilterra, e spendere immediatamente dei milioni per la marina, ad accrescere largamente l'esercito, e operare, nelle cinque parti del mondo, delle annessioni, su grande scala, ed a resistere, nel modo più aperto, se è possibile, alla Francia ed alla Germania.

« Noi ci domandiamo quello che diremmo noi, se vedessimo nei giornali francesi o tedeschi una tale esplosione di ***chauvinisme*** — noi che sembriamo uscire dai gangheri perchè un giornalista russo, al quale è vietato di discorrere di politica interna, sostiene che la Russia dovrebbe annettersi la Corea ».

Il *Nord* dice che hanno sbagliato quei giornali tedeschi i quali annunziarono che erasi bensì trattato di porre il nuovo Stato del Congo sotto l'alta sovranità del re dei Belgi, ma che la Costituzione belga si oppone alla effettuazione di questo concetto, e che la corona del nuovo Stato sarebbesi devoluta al principe Alberto, figlio cadetto del conte di Fiandra.

« La legge fondamentale belga non si oppone, scrive il *Nord*, a che il re accetti la sovranità di un altro Stato. Sibbene essa subordina questa accettazione a delle condizioni bene determinate. È necessario il consenso delle due Camere. Inoltre nessuna delle due Camere può deliberare in proposito, se non sono presenti almeno due terzi de' suoi membri, e la risoluzione non è adottata se non in quanto essa raccolga almeno i due terzi dei voti.

« Nella Costituzione non esiste adunque alcun impedimento assoluto a che il re Leopoldo accetti la corona dello Stato del Congo.

« Però, continua il *Nord*, vi sono considerazioni di un altro ordine che eserciteranno una influenza decisiva sulla questione.

« Il nuovo Stato sarà esso neutralizzato, e la sua neutralità sarà essa garantita dalle potenze?

« In tal caso non vi sarebbe alcuna ragione plausibile di pronunziarsi contro la riunione sul medesimo capo delle corone del Belgio e del Congo. La cosa sarebbe diversa se lo Stato del Congo non venisse neutralizzato, e se per conseguenza esso si trovasse esposto a tutti i conflitti nei quali possono trovarsi impegnati i paesi che non godono del benefizio della neutralità.

« In questo secondo caso dovrà domandarsi se il Belgio, riunito, sotto la direzione di un medesimo sovrano, a uno Stato non neutrale, non dovrebbe rischiare di vedere la sua neutralità compromessa da conflitti eventuali, nei quali potrebbe trovarsi implicato lo Stato associato.

« Questa questione della neutralità o non neutralità dovrà essere decisa prima che si pensi a risolvere quella concernente la persona del sovrano del nuovo Stato. Finora, per quello che si sa, sarà difficile che le potenze si accordino a proclamare unanimemente ed a garantire la neutralità dello Stato del Congo. »

L'ultimo corriere giunto dalla China a Parigi ha recato notizie tutt'altro che buone intorno allo stato sanitario delle truppe francesi nell'estremo Oriente.

Il mese di ottobre, dicono i corrispondenti, fu durissimo. Numerosi casi di febbre tifoide avevano imperversato fra i giovani soldati dell'infanteria di marina. Si era deplorato una mortalità sproporzionata coll'effettivo sbarcato a Kelung.

A bordo delle navi, dove i marinai non sono esposti alle influenze telluriche, che si sviluppano non appena si fanno dei movimenti di terra, lo stato sanitario, malgrado un servizio faticoso, era eccellente. Il vento era freddo, ventoso e pioveva continuamente.

Una parte delle malattie che infierivano a Kelung deve attribuirsi senza dubbio a questo stato dell'atmosfera, ma si dice che l'invio a Formosa di 1800 uomini provenienti dal Tonchino e dall'Annam, dove avevano subito un estate tropicale, era stata una infelice ispirazione.

Gli uomini giunsero stanchi e in condizioni generali poco soddisfacenti. Le prove dei primi giorni della occupazione ed il servizio davanti al nemico fecero il resto. Pertanto si attendevano ansiosamente i rinforzi dalla Francia.

Nella rada di Kelung il tempo era quasi costantemente cattivissimo. I colpi di vento si succedevano senza interruzione. La rada è aperta ai venti di nord-est, che in questa stagione soffiano con violenza, e spesso i bastimenti francesi ne avevano le catene rotte. Anzi una delle navi fu spinta contro la spiaggia.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 6. — È probabile che il re vada in Andalusia a recare personalmente soccorsi alle vittime del terremoto.

Vi furono ieri alcune scosse di terremoto a Malaga, ma debolissime. La popolazione è più calma.

Una nuova scossa di terremoto, ieri, a Velez, fu meno violenta delle anteriori.

ADEN, 6. — La corazzata *Castelfidardo* giunse qui questa mane. A bordo tutti bene.

Il R. avviso *Messaggero* fu costretto soffermarsi nelle vicinanze di Massauah onde riparare alcune avarie alle ruote; proseguirà quanto prima per Assab.

VIENNA, 6. — Il presidente della suprema Corte dei conti, principe Adolfo Auersperg, è morto di apoplessia cardiaca.

LONDRA, 6. — Gladstone migliora e spera di evitare la necessità di un viaggio nel mezzogiorno.

Il *Daily Telegraph* crede che la risposta della Francia alle proposte inglesi arriverà verso la metà di gennaio.

In un discorso pronunziato nel *meeting* di Birmingham, Chamberlain dichiarò che le inquietudini causate dalle annessioni tedesche sono ingiustificate. L'Inghilterra non ha diritto d'impedire queste annessioni. Chamberlain fece l'elogio del principe di Bismarck, deplorando tuttavia che egli abbia inaugurato una politica inquietante per l'Australia.

BERLINO, 6. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* confuta l'asserzione, formulata in una corrispondenza da Madrid allo *Standard*, che il principe di Bismarck si sia servito della decisione del Reichstag del 15 dicembre come di pretesto per aggiornare indefinitamente la creazione di una ambasciata tedesca a Madrid. Il giornale dice che, nell'interesse delle buone relazioni fra i due Stati, il governo vuole impedire che il Reichstag respinga il progetto di elevazione della legazione ad ambasciata. La condotta del governo nelle circostanze attuali prova quanto esso curi quest'interesse.

BERLINO, 6. — Il conte de Hatzfeld, segretario di Stato per gli affari esteri, è partito in congedo di 15 giorni.

MADRID, 7. — Il re darà 500 mila franchi per le vittime del terremoto; Sua Maestà li distribuirà personalmente.

Il numero dei morti ad Alhama supera 1 400. Una nuova città sarà costruita nei dintorni dell'antica.

Vi furono nuove scosse, ieri, a Nerja e a Torrox.

La salute pubblica comincia a risentirsi dal pernottare delle popolazioni in accompagnamenti improvvisati.

BERLINO, 7. — Ieri l'imperatore fece una lunga visita all'ambasciatore d'Austria-Ungheria, conte Szechenyi.

CALLAO, 6. — Proveniente da Guayaquil è arrivato oggi il R. incrociatore *Flavio Gioia*. A bordo tutti bene. Fra pochi giorni ripartirà per Panama.

NAPOLI, 7. — Il principe Gerolamo Napoleone ed il suo figlio Luigi giunsero oggi, e scesero all'albergo della *Grande Brettagna*. Nel pomeriggio hanno visitato il Museo.

MADRID, 7. — Il re ed il ministro dell'interno, accompagnati dai senatori e deputati delle provincie di Granata e Malaga, partiranno, domani sera, alla volta dell'Andalusia. La loro assenza da Madrid durerà una diecina di giorni.

L'alta Banca di Madrid sottoscrisse per somme importanti in favore delle vittime dei terremoti.

CAIRO, 7. — I commissari della Cassa del Debito pubblico, eccettuato quello inglese, hanno redatto una memoria, colla quale si dimostra che le proposte finanziarie inglesi sono inaccettabili.

Il mudir di Dongola, dietro invito del generale Wolseley, si recò a Merawi.

VIENNA, 7. — Il vescovo di Tarnow (Galizia), consigliere intimo, Pukalski, è morto oggi.

BERLINO, 7. — La Conferenza approvò oggi il progetto di dichiarazione circa la tratta degli schiavi, ed aggiornò la discussione sulla questione della neutralizzazione del bacino del Congo.

La Conferenza incominciò quindi a discutere il progetto di dichiarazione sulle formalità da osservarsi, perchè le nuove occupazioni sulle coste africane siano considerate come effettive. Però ne fu rinviata la discussione, avendo alcuni delegati espresso il desiderio di chiedere nuove istruzioni ai loro rispettivi governi.

PARIGI, 7. — Il *Temps* ha da Pietroburgo;

« Visto il disaccordo anglo-francese per gli affari d'Egitto, il cancelliere russo, De Giers, opina che si nomini una Commissione mista la quale faccia un'inchiesta sulle finanze egiziane ed esamini le proposte anglo-francesi, riferendone con apposita relazione alle potenze. »

MADRID, 7. — Il terremoto ieri aveva la direzione est. Vi sono grandi danni sulla costa di Motril.

Una nuova scossa di terremoto s'intese stamane a Loja. Vi sono 7 feriti. 300 case vi sono state distrutte da diversi terremoti.

Continua l'emigrazione da Granata. 15 mila persone lasciarono la città. La popolazione è spaventata.

YOKOHAMA, 7. — Il Giappone noleggia vari vapori per l'invio delle truppe in Corea.

BRUXELLES, 7. — *L'Indépendance belge* dice che il ministro di Spagna a Bruxelles ed il rappresentante dell'associazione africana firmarono oggi una Convenzione colla quale la Spagna riconosce l'associazione africana.

Questa Convenzione è identica a quella conchiusa colla Germania.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

Rassegna Musicale.

È passato per sempre il tempo in cui quasi tutta la vita delle nostre città si concentrava nel teatro; e la mancanza assoluta di opere nuove diminuisce sensibilmente l'importanza della inaugurazione della stagione teatrale di carnevale-quaresima; pure essendo l'opera il campo quasi esclusivo dell'attività musicale italiana, non è privo di interesse il vedere quanto avviene nei grandi teatri, e quale sia la situazione artistica al momento di entrare nell'anno nuovo.

I teatri sono l'esposizioni permanenti dell'arte musicale, e finchè la musica drammatica avrà il predominio sulla sinfonica, solo dal resoconto delle rappresentazioni teatrali sapremo quale sia realmente oggi la nostra forza.

Prese nel loro complesso, le notizie delle principali città sono tutt'altro che liete; un solo teatro, il Regio di Torino, ha inaugurato la stagione con un'opera nuova, *Le Villi* del maestro Puccini; ma quest'opera scritta per un concorso, da un giovane di ventidue anni, non è affatto adatta, nè per le proporzioni, nè per il genere, nè per lo stile, ad un grande teatro. Si tratta di un lavoro in due atti, brevissimi, in cui dominano il sentimento poetico, gli effetti delicati, le sfumature, le finezze; eseguita in un ambiente meno vasto, al Valle di Roma, per esempio, o al Carcano di Milano, da artisti valenti, innanzi ad un pubblico prevenuto a non attendere nè i concertati mastodontici delle operone moderne, nè i grandi effetti drammatici, l'opera del maestro Puccini avrebbe ottenuto un brillante successo, perchè, come affermano giudici competentissimi, questo giovane compositore ha una nota personale, fa della musica che è veramente sua, è infine un ingegno eletto, originale.

Data invece in un gran teatro come opera d'obbligo di apertura, e con artisti non capaci di far comprendere subito tutto il bello ed il buono che contiene, ha avuto esito freddo, e così per la cattiva idea di far rappresentare *Le Villi* al Regio, si è aumentata la indifferenza del pubblico e la repulsione, già vivissima, degli impresari, per le opere nuove.

Fossero, mancando le novità, almeno buone le notizie in quanto alla esecuzione delle opere vecchie andate in iscena di questi giorni; ma purtroppo gli insuccessi abbondano, e dove gli artisti se la cavarono meno male, mancò l'attrattiva di una cosa veramente artistica, ed il pubblico non prese che un interesse mediocre allo spettacolo; a Milano, alla Scala, mentre si canta il *Mefistofele*, le signore fanno conversazione nei palchi, ed interrompono appena il loro cinguettio per ascoltare qualche frammento; a Napoli, al San Carlo, sono applauditi gli artisti nella *Forza del Destino*, ma nessuno sembra badare all'opera.

Solo a Roma lo spettacolo di apertura ha scosso l'apatia del pubblico, ed ha veramente destato un grande interesse artistico. La scelta dell'opera, il *Lohengrin* — un capolavoro che aveva lasciato qui memoria incancellabile e vivissimo desiderio — i nomi degli artisti, il sapere aumentata l'orchestra ed i cori, e che il nuovo impresario signor Ferdinando Strakosch — uno dei più stimati per intelligenza artistica ed onestà, nel vecchio e nel nuovo mondo — lavorava da mesi per preparare una stagione eccezionale, avevano svegliato una viva curiosità e fatte concepire le più liete speranze; l'esito della prima prova le ha completamente soddisfatte.

Il *Lohengrin*, come spettacolo d'assieme, ha superato ogni aspettativa; il successo è stato pieno, incontrastato, unanime, grandissimo; questo successo venne constatato da tutta la stampa cittadina che non risparmia elogi agli artisti, al maestro Mascheroni ed all'impresario.

Quattro anni or sono, in queste stesse colonne, io mi sono occupato diffusamente del *Lohengrin*; credo inutile ripetere anche sommariamente ciò che allora fu scritto; noto solo che, dopo la morte di Wagner, la sua musica si fa sempre più strada e non incontra più oppositori; l'anno scorso fu ascoltata la tetralogia col massimo interesse, ne furono comprese le bellezze, si è applaudito di cuore ogni qualvolta l'ispirazione o la fattura meravigliosa provocavano l'applauso, senza nessuna protesta da parte dei pochi che non capivano o si annoiavano; e quest'anno si va ad udire il *Lohengrin* come un'opera di repertorio che gli abbonati sanno a memoria, e di cui i dilettanti cantarellano fra un atto e l'altro le melodie.

Quale progresso in pochi anni, e quale giustificazione per gli studiosi, che considerando in Riccardo Wagner solo l'artista di genio, ne difesero strenuamente le opere per tanti anni dagli attacchi di chi non le conosceva o aveva interesse ad impedirne la diffusione!

Detto questo, e notato che Sua Maestà la Regina ha onorata di sua presenza la prima rappresentazione dell'Apollo assistendo a tutta l'opera, e Sua Altezza Reale il Principe ereditario assistè alla seconda rappresentazione, fatti segno a calorose, unanimi dimostrazioni di affetto del pubblico sceltissimo: notato che alle prime rappresentazioni il pubblico, composto della parte più eletta della cittadinanza, era affollatissimo, passo senz'altro all'interpretazione della bellissima opera.

Come assieme l'interpretazione musicale del *Lohengrin* soddisfa la critica più esigente; l'orchestra composta dei migliori professori di Roma e dei più distinti alunni del nostro Liceo musicale, è imponente per numero, è una delle migliori per omogeneità, e fusione

ammirabile di tutti gli elementi; il coro rinforzato di molte buone voci tolte al Comunale di Bologna, è quale invano, da molti anni, lo abbiamo desiderato: gli artisti primari possiedono belle voci; l'opera è concertata con cura, con scrupoloso ossequio alle intenzioni del compositore, e come esecuzione materiale vi è in tutto precisione, equilibro fra le parti, sonorità proporzionata all'ambiente, giustezza e sicurezza. Non abbiamo tutte le finezze artistiche che Luigi Mancinelli ci ha fatto ammirare con l'orchestra da lui diretta, ma abbiamo migliori elementi, e quell'armonia piena — prodotto di buone voci bene adoperate — che tanto soddisfa nei pezzi di assieme. Quanto agli artisti primari, non sarebbe possibile avere per quest'opera una Compagnia migliore.

La signora Kupfer-Berger — l'Elsa prediletta di Wagner, la cantante che colla celebre Materna divide la simpatia e l'ammirazione dei viennesi — ha voce bellissima, calda, efficacissima pei canti appassionati; canta con grande arte e con giusto sentimento, e rende alla perfezione il carattere del personaggio quale il poeta-compositore lo ha creato.

La signora Duvivier dell'Opéra di Parigi, possiede voce bella, robusta nel centro, intelligenza ed arte; è un'Ortruda meno feroce, tetra, implacabile di quello che forse l'avrebbe voluta l'autore, ma è un'egregia artista che sa farsi applaudire anco restando nei limiti di una interpretazione drammatica sobria e corretta.

Stagno (chi non lo sa?) è il solo Lohengrin che ci sia in arte; bisognava udirlo, domenica sera, alla seconda rappresentazione, quando era per tutti ormai vinta trionfalmente la prova, con che slancio, che passione, e quali accenti egli ha cantato tutto l'ultimo atto; al celebre racconto fu interrotto dagli applausi, tanto è stata viva la commozione che ha saputo destare. A questo egregio artista, che per l'arte del canto ricorda le glorie del teatro italiano, non è più il caso di fare elogi, tutti a Roma lo conoscono e lo ammirano; io vorrei però che i giovani cantanti non perdessero una delle sue rappresentazioni del *Lohengrin*, perchè assai meglio di molte lezioni varrà per loro una frase cantata da Stagno per comprendere veramente che cosa sia arte, e come possa la intelligenza, il gusto squisito, l'elevato sentire dell'interprete, completare l'opera del creatore e far raggiungere alla musica il suo scopo: commuovere.

Lorrain — un artista dell'Opéra di Parigi, che canta per la prima volta in Italia — possiede una delle più belle voci di basso centrale che si siano udite: forte, robusta, di una sonorità piena, pastosa, intonata, si presta a tutte le esigenze del canto largamente sostenuto, come della declamazione; all'espressione delicata, come alla frase energica; è una voce veramente eccezionale. Il Lorrain è poi cantante corretto ed artista intelligentissimo.

Vaselli, cantante intelligente, che ha già percorso con onore una bella carriera, lo abbiamo applaudito sei anni or sono nella parte dell'Araldo; oggi trova uguale accoglienza dai suoi concittadini in quella ingrata di Telramondo.

Quirot — un altro francese che esordisce sulle scene italiane — ha voce bellissima, e canta con arte e sicurezza.

Il *Lohengrin* è posto in scena con sfarzo e con grande gusto artistico; Stagno ha un'armatura d'argento bellissima, un vero lavoro d'arte; è questo un lusso che solo un artista come lui può permettersi, ma tutti gli altri, vestiti dall'impresario, lo sono così splendidamente, che nessuno stuona, nemmeno i coristi, attorno al cavaliere del Cigno. Le scene, dipinte da Luigi Bazzani, sono ben fatte; quella del secondo atto, veramente bella, è molto lodata dagli intelligenti.

Infine uno spettacolo completamente riescito, che fa onore all'impresario Strakosch, agli artisti, al bravo maestro Mascheroni, al maestro Molajoli, direttore dei cori, ed a tutti i loro intelligenti collaboratori.

Questo per Roma. Vedremo un altro giorno, se pur essendo inferiori per quest'anno a quello dell'Apollo, gli spettacoli musicali delle altre grandi città, offrano argomento di sperare qualche cosa di buono, per l'arte, dalla stagione teatrale ora inaugurata.

ZULIANI.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 7 gennaio.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	1|4 coperto	—	2,5	—6,8
Domodossola	coperto	—	4,1	—3,9
Milano	1|4 coperto	—	3,8	—2,2
Verona	sereno	—	6,5	—2,5
Venezia	1|2 coperto	calmo	6,5	—0,3
Torino	3|4 coperto	—	3,9	—1,7
Alessandria	sereno	—	4,0	—3,5
Parma	1|4 coperto	—	3,3	—1,2
Modena	1|4 coperto	—	5,4	0,2
Genova	sereno	calmo	7,7	5,0
Forlì	3|4 coperto	—	4,3	2,2
Pesaro	coperto	mosso	6,4	3,5
Porto Maurizio	sereno	calmo	11,7	4,4
Firenze	sereno	—	10,0	—0,3
Urbino	coperto	—	3,3	—1,4
Ancona	coperto	calmo	6,4	4,3
Livorno	1|4 coperto	calmo	10,5	?
Perugia	coperto	—	6,8	2,5
Camerino	nebbioso	—	2,9	—0,0
Portoferraio	sereno	legg. mosso	11,0	6,0
Chieti	piovoso	—	6,2	1,2
Aquila	coperto	—	4,1	1,6
Roma	coperto	—	10,3	5,5
Agnone	piovoso	—	3,9	1,2
Foggia	piovoso	—	7,4	4,5
Bari	piovoso	calmo	10,8	7,6
Napoli	piovoso	calmo	8,4	—
Portotorres	1|4 coperto	legg. mosso	—	—
Potenza	piovoso	—	3,4	1,0
Lecce	piovoso	—	12,0	8,6
Cosenza	nebbioso	—	9,8	2,2
Cagliari	1|4 coperto	calmo	12,5	5,0
Tiriolo	3|4 coperto	—	—	3,0
Reggio Calabria	piovoso	mosso	11,9	9,3
Palermo	1|4 coperto	calmo	14,1	8,0
Catania	1|4 coperto	legg. mosso	13,0	6,4
Caltanissetta	sereno	—	9,0	1,6
Porto Empedocle	sereno	calmo	16,0	8,5
Siracusa	coperto	agitato	13,9	8,0

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 7 gennaio 1885.

In Europa pressione bassa al nord, elevata sulla Francia, sensibile depressione sul Jonio. Bodo 745; Rochefort 775.

In Italia nelle 24 ore pioggie sull'Italia inferiore, scirocco forte nel canale d'Otranto, venti di maestro qua e là sensibili sulle isole; barometro disceso dovunque; temperatura alquanto diminuita al nord.

Stamani misto al nord e sulle isole, piovoso al sud del continente; venti deboli a freschi settentrionali sull'Italia superiore, di maestro in Sicilia, freschi a forti di levante nella penisola salentina; barometro variabile da 768 a 762 mm. dal nord alla costa ionica.

Mare agitato lungo la costa ionica e del basso Adriatico.

Probabilità: venti settentrionali deboli a freschi al nord, freschi o abbastanza forti al sud, pioggie al sud.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

6 gennaio 1885.
Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare . .	765,5	765,5	765,0	765,0
Termometro . . .	4,7	8,3	10,3	8,6
Umidità relativa .	81	70	66	78
Umidità assoluta .	5,18	5,73	6,18	6,53
Vento	NNE	N	N	calmo
Velocità in Km. .	5,0	5,0	6,0	0,0
Cielo.	coperto	coperto	coperto	coperto

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 10°,3; - R. = 8,24; | Min. C. = 4°,2 - R. = 3,36.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

7 gennaio 1885.
Altezza della stazione = m. 49.65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare .	763,8	762,7	762,0	761,7
Termometro . . .	6,2	8,5	9,2	6,8
Umidità relativa .	79	71	76	77
Umidità assoluta .	5,61	5,94	6,62	5,67
Vento	N	N	calmo	N
Velocità in Km. .	3,0	2,0	0,0	12,5
Cielo.	coperto	goccie	coperto	sereno in alto

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 9,3 - R. = 7,44 | Min. C. = 5,5 - R. = 4,40.
Pioggia in 24 ore, mm. 1,1.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 7 gennaio 1885

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI Contanti Apertura	CORSI MEDI Contanti Chiusura	CORSI MEDI Termine fine corr.	CORSI MEDI Termine fine pross.
Rendita italiana 5 0/0	1° luglio 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0/0	1° gennaio 1885	—	—	—	—	97 87 ½	—	97 87 ½	98 05	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certif. sul Tesoro Emiss. 1860-64. . .	»	—	—	98 80	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount.	»	—	—	98 60	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild.	1° decemb. 1884	—	—	—	—	97 80	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Eccles. 5 0/0. . . .	1° ottobre 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma. . .	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligaz. Città di Roma 4 0/0 (oro) . .	1° ottobre 1884	500	500	474 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regìa Coint. de' Tabacchi. . .	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca.	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana.	1° gennaio 1885	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	980 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	617 »	—
Società Gen. di Credito Mob. Ital. . .	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Società Immobiliare.	1° ottobre 1884	500	500	494 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1885	500	250	—	—	—	—	—	677 50	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito.	1° ottobre 1884	500	500	—	—	490 »	—	—	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1883	500	100	—	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Vita (oro)	—	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia. . .	1° gennaio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Soc. It. per condotte d'acqua (oro). .	1° gennaio 1885	500	250	—	—	586 »	—	—	589 »	—
Anglo-Romana per l'illum. a gas . .	»	500	500	—	—	1950 »	—	—	1957 50	—
Compagnia Fondiaria Italiana.	—	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Complementari.	—	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche . .	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba. . .	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. preferenza .	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0/0. .	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Strade Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione.	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° gennaio 1885	500	256	—	—	—	—	—	757 50	—
Società dei Molini e Magaz. Genenali.	»	250	250	403 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	—	—	99 40
	Parigi	chèques	—	—	—
5 0/0	Londra.	90 g.	—	—	25 08
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 5 0/0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0/0.

Il Sindaco: A. Pieri.

PREZZI FATTI:

Rend. It. 5 0/0 (1° gennaio 1885) 98 10, 97, 97 ½ fine corr.
Banca Generale 616 50, 616 75, 617, 617 25, 617 50 fine corr.
Banco di Roma 677, 678 fine corr.
Società Acqua Pia Antica Marcia 1345 fine corr.
Società Ital. per Condotte d'acqua 588, 588 50, 589, 590 fine corr.
Anglo-Romana per l'illuminazione a gas 1950, 1965 fine corr.
Azioni Immobiliari 755, 756, 757, 758, 758 50, 759, 759 50, 760 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 5 gennaio 1885:
Consolidato 5 0/0 lire 97 711.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 541.
Consolidato 3 0/0 (nominale) lire 64 625.
Consolidato 3 0/0 (id.) senza cedola lire 63 315.

V. Trocchi, *presidente*.

Tumino Raffaele, *Gerente*. ROMA — Tip. della *Gazzetta Ufficiale*.